

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STAR FIVE/REAL CORNAREDO DEL 7.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso ed in riforma della decisione impugnata, dichiara insussistente la causa di inammissibilità pronunciata dal primo giudice e, per l'effetto, annulla la decisione stessa e rimette gli atti al primo giudice per l'esame del merito.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. L.C. FIVE MARTINA FRANCA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WINTER CUP, MARTINA FRANCA/PESCARA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 23.12.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. L.C. Five Martina Franca di Martina Franca (Taranto), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete